



**PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL  
TRIBUNALE DI PISTOIA**

N. 1804/2023 prot.

**Provvedimento di riammissione con riserva di operatore economico in gara pubblica  
art. 80 D.L.vo 50/2016**

Il R.U.P. della Stazione appaltante Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia,

**premesse che**

con provvedimento m\_dg.DOG. 24/03/2023.0079593.U, il Ministero della Giustizia ha autorizzato il Procuratore della Repubblica di Pistoia alla spesa - stimata a base di gara in euro 667.464,00 oltre I.V.A. (oltre euro 11.000,00 per oneri interferenziali per la sicurezza a carico del committente e non soggetti a ribasso) - per una procedura d'acquisto negoziata telematica, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, con l'utilizzo di R.d.O. (richiesta di offerta) su M.E.P.A. (Mercato elettronico della pubblica amministrazione), per l'acquisto di servizi di vigilanza privata armata mediante ricorso a Guardia particolari giurate (Classe funzionale A del D.M. 269/2010) da operatore economico abilitato alla somministrazione nel territorio provinciale di Pistoia;

Con il medesimo provvedimento, il Ministero della Giustizia ha autorizzato il Procuratore della Repubblica di Pistoia alla stipula del relativo contratto di acquisto previa nomina del R.U.P. e del D.E.C., adempimento con cui si è provveduto nominando quale Responsabile Unico del Procedimento il funzionario giudiziario dottoressa Marina Proietti;

Publicata RdO, tra gli operatori economici che hanno presentato offerta vi è la International Security Service Vigilanza s.p.a.

In sede di verifica della documentazione amministrativa è stata rilevata la presenza di una nota integrativa ("allegato A") alla parte III sezione B del DGUE, relativa alla pendenza di obblighi di pagamento di imposte, tasse e contributi previdenziali.

E' stato attivato soccorso istruttorio (come da verbale del 26.7.2023) chiedendo precisazioni sui carichi pendenti ivi menzionati, con dati identificativi, importo e anno di contestazione. L'operatore ha quindi dato esito inviando relazione dettagliata sulle irregolarità fiscali non definitivamente accertate, allegando certificazione dei carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell'anagrafe tributaria della Agenzia delle Entrate di Roma.

Dall'esame di tale relazione e certificazione sono risultate 27 pendenze della I.S.S.V. s.p.a. con l'Amministrazione finanziaria, di cui:

- 6 sono state ritenute irrilevanti ai fini della valutazione di ammissibilità perché si riferiscono a casi in cui vi è stata rateizzazione, ammessa e in corso, delle somme a contestato,
- le altre per lo più pendono con ricorso ancora sub iudice,
- 4 (sulle quali principalmente si è concentrata la valutazione di possibile rilevanza) sono già definite (seppur provvisoriamente) in primo grado di giudizio con pronuncia favorevole alla Amministrazione finanziaria.

In ordine alle pendenze di interesse, si è acquisita presso la Corte di giustizia tributaria di I grado di Roma copia di tali sentenze, accertando che:

- con sentenza 9684/2022 depositata il 7.9.2022 è stato respinto per tardività il ricorso del contribuente avverso avviso di accertamento per periodo di imposta 2015 con recupero a tassazione di Euro 246.276,74 (oltre sanzioni e interessi);
- con sentenza 8501/2022 depositata il 14.7.2022 è stato respinto il ricorso del contribuente avverso atto di intimazione per pagamento a titolo di riscossione frazionata di imposta per Euro 39.910,80;
- con sentenza 14447/2022 depositata il 16.12.2022 è stato respinto il ricorso del contribuente avverso atto di rettifica della dichiarazione mod. 770/2015 relativa al periodo di imposta 2014 per Euro 133.036,00;
- con sentenza 3355/2023 depositata il 13.3.2023 è stato respinto per tardività del contribuente avverso avviso di accertamento per periodo di imposta 2015 con recupero a tassazione di Euro di maggiore IRES per Euro 68.448,00 di maggiore IRAP per Euro 11.461,00, di maggiore IVA per Euro 47.632 (oltre sanzioni e interessi).

Inoltre, in data 18.9.2023 (e quindi successivamente al termine indicato per il soccorso istruttorio) – l'operatore economico ha altresì ritenuto di dover comunicare che in relazione ad altre procedure di gara è stato destinatario di provvedimenti di applicazione di penali, nonché di risoluzione contrattuale, nonché ancora di esclusione e revoca di aggiudicazione.

Nella valutazione della ammissibilità amministrativa dell'operatore con pendenze fiscali non definitivamente accertate, partecipante a gara pubblica di appalto, trova applicazione la seguente normativa, primaria e secondaria:

- l'articolo 80, comma 4, come modificato con D.L. 76/2020 convertito con la L. 120/2020, del D.L.vo 50/2016 (applicabile alla presente procedura ai sensi dell'art. 226 comma 2 del D.L.vo 36/2023), a mente del quale "Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande";
- Decreto 28.8.2022 del Ministero dell'Economia e Finanze (recante Disposizioni in materia di possibile esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto

per gravi violazioni in materia fiscale non definitivamente accertate), a mente del quale “(la violazione) si considera grave quando comporta l'inottemperanza ad un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, è pari o superiore al 10% del valore dell'appalto. (...) In ogni caso, l'importo della violazione non deve essere inferiore a 35.000 euro”. (...) “la violazione grave di cui all'art. 3 si considera non definitivamente accertata, e pertanto valutabile dalla stazione appaltante per l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici, quando siano decorsi inutilmente i termini per adempiere all'obbligo di pagamento e l'atto impositivo o la cartella di pagamento siano stati tempestivamente impugnati”.

Alla stregua della istruttoria espletata e del dato normativo vigente, la Stazione appaltante ha ritenuto che nel caso di specie ricorresse sicuramente il presupposto della gravità, poiché l'inottemperanza tributaria complessiva accertata con sentenza non definitiva - oltre a essere superiore alla soglia minima di Euro 35.000 - era di gran lunga eccedente il 10% del valore dell'appalto (e quantificabile addirittura nell'84%), trattandosi di recuperi fiscali netti (senza cioè considerare sanzioni e interessi) per Euro 564.760,54 laddove il valore dell'appalto è determinato in Euro 667.464,00 (oltre oneri interferenziali).

Nell'esercizio della doverosa funzione di discrezionalità amministrativa da parte della Stazione appaltante - il presupposto della gravità (sussistente) ha indotto a ritenere non ammissibile la partecipazione alla gara dell'operatore economico anche per la ricorrenza - in uno con l'eclatante superamento delle soglie di gravità - di due ulteriori elementi circostanziali costituiti per un verso dalla reiterazione delle violazioni e per altro verso dalla prossimità temporale dei contesti che, pur riferendosi a periodi imposta risalenti, erano stati notificati in tempi assai più recenti senza che vi fosse stata regolarizzazione; ed inoltre (terzo elemento circostanziale che rafforzava il percorso decisionale), con riguardo a due delle pendenze - quelle decise con sentenza 9684/2022 e con sentenza 3355/2023 - pur trattandosi di situazioni che dal punto di vista formale non erano ancora definitivamente accertate, la specifica motivazione del rigetto del ricorso (ancorata sul dato oggettivo della tardività dello stesso) induceva a ipotizzare con ragionevole probabilità prossima alla certezza che il contesto fiscale sarebbe diventato definitivo. Tale complesso di elementi portava a esprimere un giudizio negativo sulla integrità e affidabilità del concorrente;

Alla data di emissione del provvedimento di esclusione non risultava che con riguardo ai contesti oggetto delle quattro cause in corso l'operatore economico avesse nelle more ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte, compresi interessi o multe, anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di gara. Pertanto, per tali motivi la Stazione appaltante ha disposto l'esclusione dalla gara dell'operatore economico International Security Service Vigilanza s.p.a.

#### **preso atto che**

l'operatore economico escluso ha fatto pervenire - ben oltre il termine ordinatorio fissato per il soccorso istruttorio (e quindi con colpevole ritardo) - ulteriore relazione datata 12.10.2023, con la quale - proponendo istanza di revoca del provvedimento di esclusione in autotutela ed asserendo la illegittimità dello stesso per *evidenti vizi* e quindi poi deducendo *eccesso di potere, irragionevolezza e illogicità manifesta* - in realtà si limita ad integrare il quadro informativo già tempestivamente richiesto dalla Stazione appaltante, informandola **tardivamente e per la prima volta** che - con

riguardo ai quattro contenziosi tributari in cui è rimasta soccombente in primo grado di giudizio – sarebbero in corso rateizzazioni (che peraltro non risultano dal certificato dei carichi fiscali pendenti né erano state indicate, a differenza di altre), richieste prima del termine di presentazione della offerta economica. Al riguardo ha prodotto documentazione, la cui congruità va sottoposta a vaglio di verifica.

Tanto premesso, ed impregiudicato l'espletamento dei dovuti controlli che nelle more la Stazione appaltante eseguirà, in ragione del confuso succedersi del quadro informativo dovuto, con riserva

**riammette**

alle procedure di gara l'operatore economico International Security Service Vigilanza s.p.a.  
Con comunicazioni di rito all'interessata, agli altri concorrenti, alla Commissione Giudicatrice e pubblicazione sul sito internet della Stazione Appaltante.

Pistoia, 19.10.2023

**Il Responsabile Unico del Procedimento**  
dott.ssa Marina Proietti

Visto, con condivisione  
per la Stazione appaltante

**Il Procuratore della Repubblica**  
Tommaso Coletta